

proposta di legge n. 230

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 luglio 2012

RIORDINO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI NEL SETTORE AGROALIMENTARE
DELLE MARCHE (ASSAM).

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1997, N. 9

Signori Consiglieri,

attraverso il riordino dell'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) istituita dalla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: quello di ridurre i costi di funzionamento e quello di disciplinare il trattamento giuridico del personale nonché le funzioni degli addetti al controllo fitosanitario.

Sotto il primo profilo, la proposta di legge fa seguito agli altri interventi legislativi e di carattere organizzativo assunti negli ultimi anni e finalizzati alla riduzione della spesa corrente regionale: vanno ricordati, al riguardo, la riforma del servizio sanitario regionale (l.r. 17/2011), con l'accorpamento delle funzioni in capo alle Aree vaste territoriali; la soppressione dell'Ente fieristico regionale (l.r. 14/2010); la direzione di importanti enti strumentali, quali l'A.R.P.A.M. e l'ASSAM, affidata a dirigenti regionali, al fine di evitare la corresponsione di compensi aggiuntivi a soggetti esterni; la sostituzione dei colleghi dei revisori A.R.P.A.M. e ASSAM con la figura del revisore unico (l.r. 12/2011); il riordino degli enti di gestione dei Parchi naturali regionali (l.r. 13/2012) nonché, di recente, la soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (E.R.A.P.) sostituiti dall'E.R.A.P. Marche, Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (l.r. 18/2012).

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, la proposta di legge si prefigge di riorganizzare e potenziare il personale fitosanitario ASSAM, poiché un malfunzionamento dello stesso, oltre ad accrescere rischi di diffusione nella nostra regione di agenti patogeni potenzialmente dannosi per l'agricoltura marchigiana (come avvenuto ad esempio nel caso del cinipide galligeno del castagno, volgarmente chiamato "vespa cinese") porterebbe anche a limitazioni, se non divieti, di esportazione delle nostre produzioni, perché non rispondenti alle norme sanitarie.

Il servizio fitosanitario svolto dall'ASSAM costituisce una garanzia di "fitosanità" per il commercio - in particolare export delle piante - come forma di prevenzione dell'introduzione e diffusione di nuove malattie, che determinano un costo sia economico che ambientale. Infatti, le Marche sono una delle regioni con le più ampie superfici agricole e boschive, con due punti di entrata strategici (l'aeroporto di Falconara e il porto di Ancona), oltre a un considerevole numero di imprese vivaistiche (si pensi ad esempio a quelle site lungo la vallata del fiume Aso) e una crescente attività commerciale di import-export di materiale vegetale, che sono oggetto di autorizzazioni e controlli fitosanitari.

Al fine di riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale si introduce la figura del tecnico fitosanitario e si prevede la possibilità di reperire personale qualificato stipulando convenzioni con le amministrazioni degli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca (articolo 8 della presente proposta di legge).

In particolare l'articolo 1 ridefinisce i compiti dell'ASSAM ampliandone le competenze in relazione alle nuove esigenze del territorio e dei suoi operatori.

L'articolo 2 ridetermina l'assetto istituzionale dell'ente individuando quali organi il direttore ed il revisore unico. A questo proposito, l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 4 della l.r. 9/1997, individua i presupposti per il conferimento e per la revoca dell'incarico del direttore, mentre l'articolo 4, che sostituisce l'articolo 5 della l.r. 9/1997, ne definisce le attribuzioni.

L'articolo 5, che sostituisce l'articolo 6 della l.r. 9/1997, prevede la figura del revisore unico in sostituzione del collegio dei revisori (peraltro già soppresso dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale 17 giugno 2011, n. 12); l'articolo 6 che sostituisce l'articolo 9 della l.r. 9/1997, definisce il trattamento economico del direttore e l'indennità del revisore unico.

Per esigenze di uniformità di trattamento economico e di inquadramento giuridico del personale, l'articolo 7, che sostituisce l'articolo 12 della l.r. n. 9/1997, consente l'applicazione al personale proprio dell'ente del contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

L'articolo 8 introduce l'articolo 12 bis al fine di disciplinare in maniera analitica l'inquadramento giuridico e le funzioni degli ispettori e dei tecnici fitosanitari di cui al Titolo VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

Infine gli articoli 9 e 10 contengono rispettivamente le norme finanziarie e la disciplina transitoria degli organi dell'ente.

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 9/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è sostituito dal seguente:

“2. Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, l'ASSAM esercita le funzioni concernenti:

- a) i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
- b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;
- c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;
- d) l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
- e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
- f) le attività di formazione, nei limiti dell'accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
- g) l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;
- h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
- i) il supporto all'attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee “OGM free”;
- l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;
- m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
- n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;
- o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;
- p) la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;

- q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della “green economy”;
- r) le attività del Servizio fitosanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).”

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 9/1997 sono abrogati.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 3 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell'ASSAM:

- a) Il direttore;
b) Il revisore unico.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 4 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Direttore)

1. Il direttore dell'ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.

2. In caso di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 a un dirigente della Giunta regionale, lo stesso dirigente mantiene, senza remunerazione aggiuntiva, anche la direzione di una struttura dirigenziale della medesima Giunta regionale.

3. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 a un dirigente di altro ente dipendente comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso dirigente, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 5 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Attribuzioni del direttore)

1. Il direttore:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;
- b) predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;
- c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile;
- d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto dal direttore medesimo tra i dirigenti dell' ASSAM”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 6 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Revisore unico)

1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, in caso di incarico conferito a dirigente della

Giunta regionale, tiene altresì conto della direzione di una struttura della Giunta regionale medesima.

3. Al revisore unico è corrisposta un'indennità mensile lorda pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 12 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Personale)

1. L'ASSAM dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato ai sensi dell'articolo 21.

2. L'assunzione di personale da parte dell'ASSAM avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le posizioni contrattuali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell'ASSAM è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo sia con le organizzazioni sindacali di categoria che del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto collettivo del comparto di pubblico impiego applicato al personale di cui all'articolo 21. Il relativo costo è a carico dell'ASSAM

4. La contrattazione decentrata integrativa è effettuata dall'ASSAM secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

5. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 9/1997)

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis (Personale fitosanitario)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 2 l'ASSAM si avvale di:

- a) ispettori fitosanitari di cui al Titolo VII del d.lgs. 214/2005;
- b) tecnici fitosanitari in possesso di specifiche conoscenze in materia fitosanitaria.

2. Gli ispettori fitosanitari sono individuati tra i funzionari di categoria contrattuale D dell'ordinamento professionale del comparto Regioni ed Autonomie locali, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Lauree di I° Livello della classe 20 “Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali” (D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”), della classe 25 “Scienze e tecnologie agrarie e forestali” o della classe 26 “Scienze e tecnologie agro-alimentari” (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”);
- b) Lauree Specialistiche della classe 77/S “Scienze e tecnologie agrarie” o della classe 79/S “Scienze e tecnologie agrozootecniche” (D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
- c) Lauree Magistrali della classe 69/LM “Scienze e tecnologie agrarie” o della classe 86/LM “Scienze zootecniche e tecnologie animali” (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”);
- d) Diploma di Laurea in Scienze agrarie o in Scienze e tecnologie agrarie o Diplomi di Laurea ad essi dichiarati equipollenti per legge.

3. I tecnici fitosanitari sono individuati tra i funzionari di categoria contrattuale C dell'ordinamento professionale del comparto Regioni ed Autonomie locali, in possesso di conoscenza in

materia fitosanitaria maturata anche in relazione a specifiche esperienze di lavoro nel settore.

4. Gli ispettori fitosanitari e i tecnici fitosanitari sono abilitati mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico – pratici organizzati dalla Scuola regionale di formazione del personale della pubblica amministrazione.

5. I tecnici fitosanitari affiancano gli ispettori fitosanitari nell'espletamento delle loro funzioni e, nell'ambito delle funzioni non riservate in via esclusiva dalla normativa vigente agli ispettori fitosanitari, svolgono compiti di monitoraggio, azioni di vigilanza, prelievo di campioni e accertamenti.

6. Agli ispettori fitosanitari e ai tecnici fitosanitari è rilasciato dall'ASSAM apposito documento di riconoscimento di validità quinquennale.

7. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 34 del d.lgs.214/2005.

8. L'ASSAM può stipulare convenzioni con gli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca, al fine di reperire personale qualificato per le attività di sorveglianza fitosanitaria, informazione agli operatori e monitoraggio.

9. I nominativi del personale tecnico di cui ai commi 1, lettera b) e 8 sono inseriti in un elenco regionale.

10. Il personale di cui ai commi 1 e 8 è periodicamente aggiornato mediante specifici corsi di formazione organizzati dalla Scuola regionale di formazione del personale della pubblica amministrazione.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 27 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di € 3.972.000,00. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nell'esercizio 2012 a carico dell'UPB 30901 per € 3.872.000,00, dell'UPB 30905 per € 100.000,00.

3. Per effetto del comma 2 sono modificate le autorizzazioni di spesa delle tabelle A e C della l.r. 28 dicembre 2011, n. 28 (Legge Finanziaria 2012).

4. Ai fini della gestione la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al POA per l'anno 2012.”.

Art. 10

(Norme finali e abrogazioni)

1. Gli organi dell'ASSAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla cessazione dei relativi incarichi.

2. Le norme relative al funzionamento degli organi dell'ASSAM abrogate, modificate o sostituite dalle presente legge continuano ad applicarsi fino alla cessazione degli organi ai sensi del comma 1.

3. Gli articoli 7, 11 e 25 della l.r. 9/1997 sono abrogati.